

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 43 del 4 luglio 2015

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio avverso l'atto di citazione ex art. 11 c.p.a. innanzi al Tribunale Civile di Catania proposto dal sig. Giovanni Riolo C/Comune di Calatabiano.

Proponente: Il Sindaco

Dr. Giuseppe Iannazzo

L'Ufficio Redigente

Istrutt. Dirett. Petralia Pancrazio

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 27 del 06.04.2012, avente per oggetto: "Ricorso al CGA avverso la sentenza n. 732/2012, pronunciata dal TARS/CT su causa promossa dal sig. Giovanni Riolo c/Comune di Calatabiano. Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia", con la quale è stato conferito incarico professionale fiduciario al prof. avv. Agatino Cariola con studio legale in Catania via Gabriele Carnazza, 51;

Vista la Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sezione Giurisdizionale, 5 marzo 2015, n. 222, relativa al suddetto procedimento giudiziario tra Comune di Calatabiano c/ il sig. Giovanni Riolo, che definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata decisione del T.A.R. Sicilia di Catania, Sezione III n. 00732/2012 concernente richiesta rimborso spese legali, ha dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Che in data 05 giugno 2015 è stato assunto al n. 7273 del protocollo generale dell'Ente l'atto di citazione ex art. 11 c.p.a. innanzi al Tribunale Civile di Catania proposto dal sig. Giovanni Riolo C/Comune di Calatabiano, per il rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute, in qualità di Amministratore del Comune di Calatabiano, in dipendenza del procedimento penale n. 5976/97 R.G.N.R. e n. 3377/02 R.G. Trib., definito con sentenza della Terza Sezione Penale del Tribunale di Catania n. 1092/07 del 16/04/2007 e divenuta esecutiva il 25.10.2007;

Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento che dichiari il rigetto della domanda di rimborso delle spese legali sostenute dal Sig. Giovanni Riolo nei procedimenti giudiziari nei quali era stato coinvolto in qualità di Amministratore del Comune di Calatabiano;

Ritenuto necessario autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Ritenuto di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola al Prof. Avv. Agatino Cariola con studio legale a Catania in Via G. Carnazza n. 51, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso;

Acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 15 luglio 2015 al n. 9158 il preavviso di parcella di euro 2.412,00 oltre IVA e CPA come per legge, debitamente trasmesso dal Prof. Avv. Agatino Cariola per l'espletamento del sopracitato incarico legale, adeguato secondo i valori minimi di liquidazione previsti dalle fasce professionali vigenti di cui alle tabelle dei compensi professionali del Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10/03/2014;

Visto il Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, avente ad oggetto "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", attuativo della riforma dell'ordinamento professionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 03/04/2015 avente ad oggetto: "Modifica schema di convenzione - tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte.", esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, è stato adottato il nuovo schema di convenzione - tipo, disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune di Calatabiano in tutti i procedimenti giudiziari in cui esso è parte, costituito da n. 10 articoli;

Ritenuto opportuno, in caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, stabilire che il legale nominato sarà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice;

Dato atto, altresì, che il predetto legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;

Preso atto delle sentenze della Cassazione Civile Sezione V n.14.220 del 28/07/2004 e del Consiglio di Stato Sezione IV n.3.988 del 17/07/2002, che riconoscono l'esclusiva competenza della Giunta Comunale a conferire l'autorizzazione ad agire in giudizio e visto lo statuto comunale;

VISTI

- l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;
 - la L. R. n. 23/98;
 - la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;
 - la L. R. n. 30/00;
 - la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;
 - il vigente Regolamento dei contratti;
 - l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

PROPONE



1. **Riconoscere** sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale Civile di Catania, al fine di difendere le ragioni dell'Ente nell'incardinato procedimento giudiziario.
2. **Conferire**, a tal fine, incarico professionale fiduciario, al Prof. Avv. Agatino Cariola con studio legale a Catania in Via G. Carnazza n. 51, per la rappresentanza in giudizio e la tutela dell'interesse dell'Ente, nel predetto atto di citazione ex art. 11 c.p.a. promosso dal Sig. Giovanni Riolo c/Comune di Calatabiano innanzi il Tribunale Civile di Catania.
3. **Dare atto** che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 03/04/2015, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito intuitu personae.
4. **Impegnare** la somma complessiva di € 3.060,35 comprensiva di IVA e CPA come per legge, di cui alla parcella preventiva redatta in conformità alle clausole contenute nel succitato schema-tipo di convenzione ed allegata in uno al presente atto, imputandola al capitolo 10120306 art. 1 del redigendo bilancio 2015, ai sensi dell'art. 163 co. 1 e 3 del Dlgs n. 267/2000, dando atto della indifferibilità ed infrazionabilità della spesa.
5. **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Legali per i successivi adempimenti di competenza.
6. **Trasmettere** copia della deliberazione di approvazione del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 15/07/2015  **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)** 

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità contabile** si esprime parere **favorevole** e si **attesta la copertura finanziaria** sul redigendo Bilancio 2015 come segue:
€ 3.060,35 al capitolo 10120306/1 imp. 739/2015

Calatabiano lì, 17/07/2015

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Rosalba Pennino



Oggetto: Vicenda Calatabiano c. Riolo. Preventivo definitivo
Mittente: "agatino\.cariola\@pec\.ordineavvocaticatania\.it"
<agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it>
Data: 14/07/2015 19:28
A: biblioteca@calatabianopec.e-etna.it

Preg.mo dott. Petralia,
come d'intesa, Le trasmetto il nuovo preventivo relativo alla vicenda in oggetto.
Cordiali saluti.
Carmelo Floreno

— Allegati: —

Preventivo Calatabiano c. Riolo.pdf

123 KB

Prot. 9158 del 15/07/2015

**STUDIO LEGALE
CARIOLA PETTINATO VALASTRO**

Prof. Avv. Agatino Cariola

Ordinario Diritto Costituzionale Università di Catania

Prof. Avv. Dario Pettinato

Associato Diritto Internazionale Università di Catania

Avv. Giuseppe Valastro

Avv. Marcella Vitello

Avv. Roberto Di Salvo

Avv. Carmelo Floreno

Avv. Andrea Provvidenza

Catania, 14 luglio 2015

**ILL.MO SIG. SINDACO
COMUNE DI CALATABIANO
DOTT. GIUSEPPE INTELISANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 32
95011 CALATABIANO CT**

TRASMISSIONE A MEZZO MAIL: BIBLIOTECA@CALATABIANOPEC.E-ETNA.IT

PAGINE COMPRESSA LA PRESENTE: N. 1

OGGETTO: VICENDA COMUNE DI CALATABIANO C. GIOVANNI RIOLO, PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4, D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1.

Ill.mo sig. Sindaco,

in relazione alla vicenda in oggetto, facendo seguito alle precedenti note, compreso quella avente data odierna, in seguito alle ulteriori conversazioni per le vie brevi con gli Uffici, manifesto la mia disponibilità a difendere il Comune di Calatabiano nel giudizio proposto dal sig. Giovanni Riolo avanti il Tribunale civile di Catania, per l'importo, ridotto ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, di € 2.412,00, oltre i.v.a. e c.p.a.

Il dettaglio del preventivo in questione è il seguente:

- Fase di studio € 437,50;
- Fase introduttiva € 370,00;
- Fase istruttoria € 480,00;
- Fase decisionale € 810,00;
- Totale € 2.097,00 + 15% di spese generali = € 2.412,00

Il predetto importo, naturalmente, va maggiorato di c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Cordiali saluti.


avv. Agatino Cariola

95129 CATANIA - VIA G. CAENAZZA, N. 51

TEL. 095.7462292 - 095.7465231 - 095.7465163 - FAX 095.7464228 - 095.7463038

e-mail: agatino.cariola@gmail.com dariopettinato@virgilio.it giuseppevalastro@tiscali.it

STUDIO LEGALE
Avv. Paolo Turiano Mantica
Patrocinante in Cassazione
98028 S.TERESA DI RIVA
Via F. Crispi 131 - TEL o Fax (0942) 751694
98123 MESSINA
Via N. Fabrizi, 87 (STUDIO GAZZARA) - TEL. (090) 710454

Studio - Paolo
- Senz
Legal
03/06/15
COP 12

COMUNE DI CALATABIANO	
Comune di Calatabiano	E
Protocollo N. 2950	del 04/6/15

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

Atto di citazione ex art. 11 C.P.A.

Il sig. Giovanni RIOLO, nato a Calatabiano il 16.05.1938 ed ivi residente nella via Garibaldi n. 162 - C.F. RLI GNN 38E16 B384M, elettivamente domiciliato in S.Teresa di Riva (ME), via F. Crispi n. 131, presso lo studio dell'Avv. Paolo Turiano Mantica - C.F. TRN PGV 48L24 I311U - che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto e che dichiara di avere il seguente numero di fax: 0941/751594 ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: paoloturiano@pec.it, espone.

Delego a rappresentarmi e difendere con ogni facoltà nel presente giudizio e nell'eventuale giudizio di appello, l'Avv. Paolo Turiano Mantica ed eleggo domicilio presso lo studio del medesimo in S.Teresa di Riva, via F. Crispi 131. Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla privacy presto il consenso al trattamento dei miei dati personali ivi compresi quelli sensibili utili allo svolgimento della presente pratica.

Paolo Turiano Mantica
Viva la femina
Kul la Unte

1)-L'istante, quale amministratore pro-tempore del Comune di Calatabiano (CT), è stato imputato davanti il Tribunale di Catania nel procedimento penale n. 3377/02 R.G. e n. 5976/97 R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 61 n. 9, 110 e 490 c.p..

2)-All'esito dell'udienza preliminare il G.U.P. presso il Tribunale di Catania ha rinviato a giudizio dinanzi al Giudice competente il Riolo ed altri imputati nel medesimo processo.

3)-Il Tribunale di Catania in composizione collegiale - Sez. III -, con sentenza n. 1092/2007 del 16.4.2007, divenuta irrevocabile il 25.X.2007, ha assolto il Riolo Giovanni con la formula più ampia (perché il fatto non sussiste).

4)-Sulla scorta di tale decisione l'attore, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 39 della L.R. 29.12.1980, n. 145, e dell'art. 24 della L.R. 23.12.2000, n. 30, interpretativo del primo, con istanza dell'8 aprile 2009 ha richiesto al Comune di Calatabiano il rimborso delle spese legali sostenute in dipendenza del citato procedimento, allegando copia della sentenza passata

in giudizio e la richiesta di liquidazione degli onorari del proprio difensore di fiducia per la somma di Euro 8.369, 87 oltre C.P.A. ed I.V.A..

5)-A fronte di tale richiesta il Comune di Calatabiano, con nota del 13 maggio 2009, ha comunicato al Riolo, tramite il responsabile dell'Area Amministrativa, di non poter accogliere la stessa.

6)-Avverso tale provvedimento l'attore ha proposto ricorso al T.A.R. Catania notificato il 9.6.2009 ed iscritto al n. 1917/2009 R.G. con cui ha eccepito la violazione dell'art. 39 della L.R. n. 145 del 1980 autenticamente (e quindi retroattivamente) interpretato dall'art. 24 della L.R. n. 30 del 2000, nonché il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili.

7)-La Terza Sezione del T.A.R. Catania, con sentenza n. 732/2012 depositata il 21.3 2012 ha, quindi, così statuito: *"Definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato; condanna il Comune di Calatabiano a rifondere al ricorrente spese ed onorari di giudizio, liquidati nella misura di Euro 1.500,00 oltre I.V.A., C.P.A., spese generali e rimborso del contributo unificato."*

8)-Avverso detta sentenza il Comune di Calatabiano ha proposto appello davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con sentenza n. 222/2015 depositata il 5.3.2015, definitivamente pronunciando, in riforma della impugnata decisione, ha dichiarato il ricorso di I° grado inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, con compensazione delle spese. Nell'occasione il C.G.A. ha pure espressamente rilevato che il giudizio "potrà trasmigrare ai sensi dell'art. 11 C.P.A. " davanti il Giudice Ordinario.

Tutto ciò premesso, poiché, in virtù della menzionata decisione con la quale il G.A. ha declinato la propria giurisdizione, quest'ultima spetta al Tribunale Civile di Catania, avendo il Riolo interesse ad ottenere il rimborso delle spese sostenute in conseguenza del procedimento penale subito conclusosi con sentenza pienamente assolutoria, l'attore si vede oggi costretto a riproporre il giudizio davanti codesto Ecc.mo Tribunale.

A tal riguardo, va anzitutto rilevato il pieno e legittimo diritto del Riolo a pretendere il rimborso delle spese legali da parte del Comune di Calatabiano, Ente del quale egli era amministratore all'epoca dei fatti oggetto di imputazione, appunto, in tale qualità.

Tale diritto, com'è noto, va riconosciuto quando l'imputato sia stato assolto dai reati contestati nella ricoperta qualità di-pubblico amministratore con la più ampia formula liberatoria, come appunto avvenuto nel caso di specie.

Può ben rinviarsi, a tal riguardo, al contenuto della sentenza con la quale il T.A.R. Catania ha giustamente ritenuto di poter accogliere, nel merito, la domanda proposta dall'odierno attore, disattendendo, per converso, le eccezioni formulate dal Comune ed annullando, conseguentemente, il provvedimento di diniego a suo tempo adottato dal medesimo, provvedimento che, dunque, va in questa sede disapplicato.

Deve essere dichiarato, in conclusione, il diritto del Riolo ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute, con conseguente condanna del Comune di Calatabiano al pagamento nei confronti del medesimo della somma di Euro 8.369,87 oltre C.P.A. ed I.V.A. in conformità alla nota inviata dal difensore con lettera dell'1.4.2009.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, il sig. Giovanni Riolo, rappresentato e difeso come in epigrafe,

c i t a

il **COMUNE DI CALATABLANO**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, a comparire davanti il Tribunale Civile di Catania, Sezione e G.I. come saranno designati, all'udienza del **30 OTTOBRE 2015**, ore e locali di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza come sopra fissata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi sentir accogliere le seguenti domande:

- 1)-Ammettere nel rito e nel merito le domande di seguito proposte con il presente atto;
- 2)-Ritenere e dichiarare che l'attore, nella qualità già ricoperta di Amministratore del Comune di Calatabiano, ha diritto ad ottenere da parte di quest'ultimo il rimborso delle spese sostenute in dipendenza del procedimento penale n. 5976/97 R.G.N.R. e n. 3377//02 R.G. Trib. definito con sentenza della Terza Sezione Penale del Tribunale di Catania n. 1092/07 del 16.4.2007, depositata in Cancelleria il 12.7.2007 e divenuta esecutiva il 25.X.2007;
- 3)-Conseguentemente, condannare il Comune di Calatabiano al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 8.369,87, oltre I.V.A. e C.P.A. in conformità alla nota del difensore di fiducia di cui in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 4)-Condannare il Comune di Calatabiano alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si offrono in comunicazione:

- a)-Lettera dell'8.4.2009 inviata al Comune di Calatabiano;
- b)-Nota spese del difensore di fiducia;
- c)-Nota senza numero del 9 maggio 2009 del Comune di Calatabiano;
- d)-Copia del ricorso al T.A.R. Catania;
- e)-Sentenza n. 732/2012 della Terza Sezione del T.A.R. Catania;
- f)-Sentenza n. 222/2015 del C.G.A. per la R.S..

Con espressa riserva di produrre ulteriori documenti ed eventuali mezzi di prova nei termini e con le modalità di cui all'art. 183, VI comma, C.P.C.

Ai sensi dell'art. 9, comma %, della legge n. 488/99 e s.m.i. si dichiara che il valore del presente giudizio è compreso nello scaglione da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00 e pertanto il contributo unificato è pari ad Euro 237,00.


S.Teresa di Riva, 30 maggio 2015

Avv. Paolo Turiano Mantica

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Paolo Turiano, in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina n. 137 del 23.10.2013, ho notificato per conto del Sig. Giovanni Riolo il superiore atto al **COMUNE DI CALATABIANO**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo del Municipio, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del Servizio Postale con Raccomandata A.R. n.

spedita dall'Ufficio Postale di S. Teresa di Riva -
Barracca in data corrispondente a quella del timbro postale:



altra copia ho notificato al sig. Avv. Prof. Agatino Cariola, quale procuratore e difensore del Comune di Calatabiano nel giudizio amministrativo, con studio in Catania, Via E.A. Pantano 118, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del Servizio Postale con Raccomandata A.R. n.

spedita dall'Ufficio Postale di S. Teresa di Riva -
Barracca in data corrispondente a quella del timbro postale:



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 608 del 2012, proposto da:
Comune di Calatabiano, rappresentato e difeso dall'avv. Agatino
Cariola, con domicilio eletto presso Rosanna Paruta in Palermo, p.zza
V. Emanuele Orlando n. 33;

contro

Giovanni Riolo, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Turiano Mantica,
con domicilio eletto presso Carmelo Levito in Palermo, viale Regina
Margherita n. 21;

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA :Sezione III n.
00732/2012, resa tra le parti, concernente richiesta rimborso spese
legali. diniego

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanni Riolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2015 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati Giaconia su delega di Cariola e Turiano Mantica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il dott. Giovanni Riolo ha impugnato, davanti al TAR competente, la nota del 9.5.2009 pervenuta al ricorrente il 13.5.2009, con la quale il responsabile dell'area amministrativa del Comune di Calatabiano gli ha denegato il rimborso delle spese legali dal medesimo sostenute, per la sua difesa in un procedimento penale, originato dall'esecuzione di lavori di realizzazione della rete idrica del cimitero.

Il procedimento penale si concludeva con la sentenza n. 1092 del 16.4.2007 di totale proscioglimento dell'imputato, che, quindi, chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute ai sensi dell'art. 39 della LR 29.12.1980 n. 145 e dell'art. 24 della L.R. 30/2000.

La richiesta del ricorrente veniva riscontrata dall'amministrazione con la nota impugnata, nella quale si affermava che il diritto al rimborso non competerebbe nella fattispecie al richiedente in ragione dell'esistenza di un conflitto di interessi tra il medesimo e l'ente di cui egli, al tempo dei fatti, era sindaco e la sussistenza di un siffatto conflitto risulterebbe dalla circostanza che l'amministrazione aveva deciso di costituirsi parte civile nel giudizio penale, avviato dalla Procura della Repubblica di Catania.

Il provvedimento è stato impugnato dall'interessato, che ha formulato un'unica articolata censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della L.R. 145/1980, come autenticamente interpretato dall'art. 24 della LR 30/2000, nonché eccesso di potere.

Ha resistito l'amministrazione con varie argomentazioni, eccependo, tra l'altro il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ritenuta la propria giurisdizione, ha accolto il ricorso.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Calatabiano, affidandolo ai seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Difetto di interesse ad agire del ricorrente in primo grado avverso una nota che non ha natura provvedimento ma di mero atto; 2) erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 LR Sicilia n. 30/2010 (rectius 2000); 3) erroneità della sentenza per non avere accolto le eccezioni del Comune di Calatabiano sull'indeterminatezza del *petitum* e sull'inammissibile sostituzione del giudice all'amministrazione, in integrazione del c.d. eccesso di potere giurisdizionale, sulla motivazione della nota del Comune e sull'inesistenza del diritto del dott. Riolo al rimborso delle spese legali. Violazione e falsa applicazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a.; 4) erroneità della sentenza nel capo relativo alle spese. Si è costituito il dott. Riolo che ha contestato puntualmente i motivi dell'appello.

All'udienza del 4.2.2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione

DIRITTO

Innanzitutto, il Collegio deve farsi carico dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo riproposta in appello dal Comune appellante.

L'eccezione è fondata. L'oggetto della controversia tra il ricorrente e l'amministrazione riguarda una somma di denaro che il primo ritiene che gli sia dovuta dall'amministrazione a titolo di rimborso integrale delle spese legali, che ha sostenuto per difendersi, nell'ambito di un

procedimento penale, da accuse per fatti avvenuti mentre era sindaco del Comune di Calatabiano. Si tratta, quindi, di una controversia che riguarda diritti soggettivi, ovvero la pretesa patrimoniale del ricorrente a percepire una somma di denaro, che l'amministrazione gli nega, senza per questo ricorrere all'emanazione di atti di carattere autoritativo o che siano frutto di valutazioni discrezionali, che operino la comparazione di interessi pubblici o di questi con interessi privati e senza fare riferimento a precedenti provvedimenti di carattere generale, che abbia in precedenza emanato per disciplinare la materia (v. Cass civ., SS.UU., 13.1.2006 n. 478).

Del resto al Collegio non sfugge che il caso è venuto all'esame tanto della Suprema Corte di Cassazione che del giudice amministrativo.

La Corte, con riferimento ai funzionari onorari anche degli enti locali, che svolgono funzioni pubbliche sulla base di un'investitura politico-elettorale, ha stabilito che in tema di rimborso delle spese di difesa le relative pretese assumono la consistenza di diritti e la giurisdizione sulle medesime appartiene al giudice ordinario (Cass. civ., SS.UU. 9.4.2008 n. 916).

Del pari il giudice amministrativo, in fattispecie uguale, utilizzando anche l'apparato argomentativo della Suprema Corte, è pervenuto alle medesime conclusioni, stabilendo che sulle domande di rimborso di spese legali avanzate all'amministrazione da funzionari onorari, quali il Sindaco o gli assessori, difetta la *potestas decidendi* da parte del giudice amministrativo (TAR Calabria, sez. II, 9.5.2014, n. 730 e TAR Veneto 516/2010).

L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è, dunque, fondata e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale l'odierno giudizio, inammissibile in questa sede, potrà

trasmigrare ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata decisione- dichiara il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Ermanno de Francisco, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo,
dal _____
al _____,
con il n. _____
del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio:

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria